

TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO RICORSO

EX ART 414 c.p.c

CON ISTANZA EX ART. 700 CPC E 669 BIS E SS.

PER: MENZIONE CARMELA nata ad Ottaviano (Na) il 08.10.1982 (c.f. MNZCML82R48G190X) rapp. to e difeso dall' Avv. Veronica Ascolese (C.F SCL VNC 79M56 G813C), del foro di Torre Annunziata (Na), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Poggiomarino (Na) via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di 081 5284325 e agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12 **CONTRO** - c.f. 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, urp@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

. -resistente

CONTRO - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, c.f. 97613140017, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, drpi@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10128 P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente

CONTRO - Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara (USP Novara), in persona del Dirigente *pro tempore* Prof. Bordonaro, C.F.: 80014360038, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura



-resistenti-

PREMESSA IN FATTO

1. La sig. Menzione presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il triennio scolastico 2021/2023 per il personale ATA
2. In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, il ricorrente indicava il conseguimento del titolo di Diploma di qualifica Professionale Triennale di Operatore dei servizi della Ristorazione Settore “Cucina”, conseguito presso l’ Istituto Paritario “Voltaire” nell'A.S. 2010/2011 (**doc. 1**).
3. In data 09.08.2022 prot. 3613 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito di Novara ha decretato l’esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico.
4. Con decreto prot. n.3834 del 23.08.20 veniva esclusa dalla **graduatoria di 3 fascia Ata** della provincia di Novara .
5. Con decreto 3809 del 18.08.2022 veniva comunicato la risoluzione del contratto a tempo determinato stipulato in data 07.09.2021 veniva considerato “in fatto” e non “in diritto”

Tanto premesso, chiariti i fatti, è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere l’inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza fascia 2021/2023 delle 30 istituzioni scolastiche previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento con cui Istituto Comprensivo “Duca D’Aosta” di Novara ha provveduto alla risoluzione del contratto individuale ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato, nonché l’inserimento nella graduatoria provinciale della provincia di Novara giusta domanda d’inserimento.

IN DIRITTO



1.SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ex art. 7 L. 241/90. SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA

Anzitutto si precisa che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di terza fascia personale ATA – a firma del Dirigente Scolastico della Scuola “capofila”, dovrà ritenersi del tutto illegittimo in quanto non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare , prima di dar corso al depennamento della graduatoria e alla risoluzione del contratto di lavoro, in palese violazione dell’art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/17.

La giurisprudenza amministrativa intervenuta al riguardo ha affermato che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione del succitato articolo 2.

È bene precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal Dirigente Scolastico la Pubblica Amministrazione nell’ambito della propria attività negoziale non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell’accettazione della formulata proposta da parte del dipendente.

All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la PA in questi casi agisce “jure privatorum”, e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D.lgs. n. 29 del 1993, come convertito con L. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti ex lege (artt. 1453,1463, 1467 c.c.). E' quindi pacifico che, nell’ambito di detti rapporti contrattuali, il datore di lavoro- PA non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revoca unilaterale; l’art. 2 della citata legge infatti così recita: I “rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”. Ragion per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge. Inoltre, l’adozione di provvedimenti in autotutela da parte della P.A. deve eventualmente da un canto ripristinare la legalità, ma al contempo posso essere adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti.

Ebbene nel caso dei provvedimenti qui impugnati per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l’avvenuta valutazione comparativa tra l’eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale dell’odierno istante, il quale, diversamente, aveva fatto affidamento sul comportamento



concludente dell'autorità scolastica, sul contratto a tempo determinato regolarmente stipulato ed in fase di esecuzione, nonché sulla possibilità di permanenza nella graduatoria. Infatti, risulta essere stata omessa qualunque considerazione sull'esistenza di un interesse che autorizzasse l'esercizio del potere di autotutela mediante l'annullamento del precedente atto già adottato dall'Amministrazione; ciò, come noto, può essere legittimamente disposto soltanto allorquando il nuovo provvedimento che rimuove l'antecedente atto dallo stesso annullato, soddisfi un interesse pubblico di reale ed effettiva emergenza. In questo caso l'Amministrazione resistente ha disposto il "depennamento" dalla graduatoria del ricorrente quale "conseguenza automatica" della presunta falsità del titolo dichiarato, senza operare alcuna verifica - di cui, infatti, non vi è traccia in motivazione - circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità", il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di contemperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015). In presenza dunque di un vincolo contrattuale già sorto, l'amministrazione non poteva in alcun modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.

2.SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO. SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

La ricorrente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista, svolgendo le prove (tre prove scritte e una orale) somministrategli dall'Istituto "Voltaire", e pertanto non aveva ragione di dubitare della genuinità del diploma rilasciatogli con tanto di pergamena e dichiarato nell'istanza di inserimento della graduatoria; motivo per cui, rimasto basito dal provvedimento di depennamento ricevuto.

Se l'Istituto Voltaire non fosse stato paritario nell'a.s. 2010/2011 o se non avesse potuto svolgere esami di qualifica per quale motivo l'Usr Campania avrebbe rilasciato le pergamene?

MA vi è di più'!!

Nella nota rilasciata dall'Usr Campania a seguito di chiarimenti relativamente ai titoli rilasciati dall'Istituto Voltaire il Dirigente Dott. Vincenzo Romano sostiene che "l'ultima sessione ordinaria di esame del diploma di qualifica statale si è svolta nell'a.s. 2011/2012 -... e più' avanti sostiene che il decreto di parità 24/S2 ha concesso la parità all' Istituto Voltaire a



partire dall' a.s. 2010/2011 e fino al 2018/2019.

QUINDI OGGI A DISTANZA DI 11 ANNI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO LA RICORRENTE, CHE POSSIEDE LA PERGAMENA RILASCIATA DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, NON SA SE IL TITOLO E' VALIDO.

Ove i provvedimenti in questione non venissero ritenuti illegittimi, allora la ricorrente sarebbe doppiamente vittima incolpevole: da una parte per fatti esclusivamente amministrativi peraltro intervenuti successivamente al conseguimento del titolo e dall'altra per aver perso il proprio impiego a causa di ciò.

L'esponente per assolvere i propri obblighi ha provveduto ad affittare una casa, a trasferirsi e a sostenere tutta una serie di spese non indifferenti, confidando nel fatto di poter ottenere uno stipendio per l'intero anno scolastico. V'è da dire che il ricorrente ha avuto contezza della presunta non validità del diploma in questione solo ed esclusivamente a seguito del provvedimento di depennamento in cui viene menzionata la nota dell'USR Piemonte -ancora riservata nonostante l'istanza depositata di accesso ali atti amministrativi-

Si tenga presente che il lavoratore in sede di presentazione della domanda d'inserimento ha correttamente riportato i dati contenuti nel diploma di qualifica conseguito in suo possesso. È quindi chiaro che i due provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto hanno comunque determinato, nel ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti come collaboratore scolastico.

Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante -sotto il profilo soggettivo- la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Una mancata consapevolezza che ben potrà essere valutata dal Giudice adito a riprova della totale buona fede tenuta dal ricorrente nell'intera vicenda.

Sotto altro profilo si noti come, la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare il ricorrente dalla graduatoria, disponendone la risoluzione del contratto in essere, sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo allo stesso. Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del



punteggio6 , secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate “tempestivamente” in occasione del primo rapporto di lavoro dal Ds che conferisce la supplenza. All’esito dei controlli il DS potrà “convalidare” o “non convalidare” i dati del dichiarante.

Ebbene nel caso che qui ci riguarda, non solo la verifica di quanto dichiarato è stata effettuata tardivamente , ma l’esito è stata una convalida positiva dei dati e del punteggio.

Ancor di più se si considera che gli atti richiamati nel decreto di depennamento sono relativi a diversi anni fa (sentenza 2014, nota MI 2025 del 16/03/2010)

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente.

Non solo. L’intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell’esponente, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.

Convincimento ancor più consolidato a seguito dell’intervenuto decreto di convalida dei servizi e dei punteggi.

Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

In altre parole, tale principio tutela l’interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall’atteggiamento altrui. Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l’amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto. Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell’art. 21 nonies della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l’atto viziato venga annullato -nel caso di specie- ha di fatto determinato in capo al collaboratore il consolidamento dell’assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti- sicchè tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l’esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.



Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi: il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo. È utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia ab origine illegittimo. La ratio quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per più di due anni. Inoltre, è necessario che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede.

Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Ebbene, nel caso di specie la ricorrente, non solo non ha dichiarato il possesso del diploma di qualifica dell'Istituto Voltaire, conseguito solo dopo aver regolarmente sostenuto varie prove d'esami, ma è anche in possesso di idonea pergamena rilasciata dalla Scuola Paritaria.

E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Detto ciò è dunque chiaro come la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi. In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche nel campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come iure privatorum e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità. In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito dal TAR



Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012, ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenza

Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

Sotto il profilo del fumus boni iuris è evidente che il depennamento e la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro siano del tutto illegittimi per motivi sia di natura formale che procedurale e ciò tanto per il mancato avvio del procedimento disciplinare quanto per la palese incompetenza del Dirigente Scolastico che, arrogandosi un potere non previsto ex lege, peraltro in luogo dell'USR in funzione di UPD, ha agito nella piena violazione delle norme di legge. Come già detto, a seguito della privatizzazione del Pubblico Impiego ai sensi del Dlgs 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il rapporto di lavoro presuppone una posizione di parità tra le parti, motivo per cui è preclusa qualsivoglia modifica o revoca unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro.

La sospensiva e la disapplicazione dei provvedimenti che qui si avversano si rendono pertanto necessari per evitare di ledere il diritto al lavoro del ricorrente e di cumulo del giusto punteggio, essendo espressamente precluso allo stesso la possibilità di ripresentazione della domanda sopra citata. Senza poi contare che non potrà nemmeno presentare ulteriori domande di inserimento nelle graduatorie, essendo espressamente previsto che alla procedura non potranno partecipare coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averne conseguito altro mediante la produzione di documenti falsi, e ciò a prescindere dalla consapevolezza della genuinità o meno del titolo stesso.

Per i motivi sopra esposti, la sig. Menzione ut supra assistita rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On .Tribunale, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione: •
ACCOGLIERE LA DOMANDA CAUTELARE proposta dalla Sig. Menzione e per l'effetto: -
Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento di depennamento dalla Graduatoria di cui al Decreto n. 3613 del



09/08/2022 con il cui l' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito di Novara ha disposto l'esclusione dalle graduatorie permanenti provinciali per collaboratori, il decreto 3809 del 18.08.2022 on cui il Dirigente Scolastico ha risolto il contratto di lavoro, nonché il decreto 3819 del22/08/2022 del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Duca D'Aosta di Novara di esclusione dalle graduatorie di III fascia d'Istituto ;

- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2021 all'anno 2022;

- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge in favore del procuratore che si dichiara antistatario con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione Voglia l'On .Tribunale:

• NEL MERITO

In via principale: - con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità, annullabilità , illegittimità , invalidità , del provvedimento di depennamento n. 3613 del 09/08/2022 con il cui l' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito di Novara ha disposto l'esclusione dalle graduatorie permanenti provinciali per collaboratori, il decreto 3809 del 18.08.2022 on cui il Dirigente Scolastico ha risolto il contratto di lavoro, nonché il decreto 3819 del22/08/2022 del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Duca D'Aosta di Novara di esclusione dalle graduatorie di III fascia d'Istituto ;

, ordinare al MIUR il ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale; - al contempo dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati;

In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra;

Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a



quello impugnato.

Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge in favore del procuratore antistatario.

• IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 34.585,23.

Si allega dichiarazione .

In via istruttoria si esibisce e deposita la seguente documentazione:

- 1) DECRETO ESCLUSIONE DALLA 1 FASCIA
- 2) RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
- 3) QUALIFICA
- 4) CONVALIDA
- 5) COMUNICAZIONE USR CAMPANIA

Si contesta sin d'ora ogni prova anche testimoniale ex adverso articolata chiedendo nella denegata ipotesi di ammissione di essere ammessi a prova contraria documentale e anche per testi sulle circostanze dedotte da controparte. ***

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro-interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.



Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Salvis Juribus

Avv. Veronica Ascolese

